



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	<u>1182</u>
del	<u>- 3 SET, 2020</u>

**Oggetto: Convenzione con l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico MILANO, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

**PREMESSO :**

- che con nota acquisita in data 06.08.2020, l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico MILANO ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

**RITENUTO :**

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica MILANO, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO :**

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

**EVIDENZIATO :**

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica MILANO per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### **DELIBERA**

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica MILANO;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico MILANO la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica MILANO;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto RIZA di Medicina Psicosomatica, via Luigi Anelli n. 1 20122 MILANO, alle Direzioni Mediche e Amministrative dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari, alle Direzioni dei Dipartimenti, alle Direzioni di Area di Gestione della ASL BARI;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio formativo e professionale alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le università e Enti di Formazione della ASL BA, Dott.ssa I. Fiorentino, e - per il suo tramite - ai referenti competenti preposti.

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI  
DELL'ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOSOMATICO  
DI MILANO**



**TRA**

L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159 rappresentato dal Presidente dott. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05/11/ 1948, C.F. MRLRFL48S05F205P

**E**

L' ASL BARI, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in via Lungomare Starita 6, 70123 Bari, C.F./P,IVA N. 06534340721, di cui il Legale Rappresentante il Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27/10/1962, CR SNGNTN62R27E506A

**PREMESSO CHE:**

- la legge 18/02/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859;
- che il Decreto 11/12/1998, n. 509 prevede all'art. 2, comma 1, l'adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della L. n. 56/1989;
- che l'O.M. 10/12/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale

all'insegnamento dell'attività di psicoterapia nonché per l'attuazione delle convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento delle specifiche attività formative;

- che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001;
- che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" di seguito denominati "Indirizzi regionali", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Definizione del tirocinio**

1. La presente convenzione riguarda la tipologia di tirocini curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.
2. Il "soggetto ospitante", su proposta del "soggetto promotore", ai fini di cui all'art. 3 della Legge n. 56/89, si impegna ad accogliere presso i propri Servizi, compatibilmente con la disponibilità delle UU.OO./Servizi coinvolti nel tirocinio, soggetti, di seguito denominati "tirocinanti", in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. Il "soggetto ospitante" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento dell'attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa dei tirocinanti.
3. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

5. Per l'attuazione del rapporto di collaborazione sopra citato, il "soggetto promotore" riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi del "soggetto ospitante", le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica dei tirocinanti.
6. Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e la sede, vengono stabiliti dai responsabili dei servizi, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini delle aree psico-sociali e comunicati alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione della stessa.
7. Il periodo della frequenza, le ore di tirocinio verranno concordate con il responsabile del servizio, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociale, allo scopo di non intralciare il servizio stesso, nonché per la verifica della disponibilità dei posti.
8. Il "soggetto promotore" si impegna ufficialmente a comunicare per iscritto ai responsabili dei servizi ed al referente responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali i nominativi dei tirocinanti autorizzati alla frequenza, le ore di tirocinio, il periodo di frequenza e l'annualità.

## **Articolo 2 - Progetto formativo individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

## **Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del "soggetto promotore" e dal tutor del "soggetto ospitante", indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del "soggetto promotore" è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor (psicoterapeuta) del "soggetto ospitante" è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e

dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

#### **Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del "soggetto promotore" e al tutor del "soggetto ospitante".
2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
4. Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.

#### **Articolo 5 - Durata della convenzione e recesso**

1. La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

## **Articolo 6 – Disposizioni finali**

1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale
2. L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.
3. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE
4. La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente
5. L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione
6. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia
8. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso

imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano, 28-07-2020

Bari, - 3 SET, 2020

Il soggetto promotore *Istituto Riza di Medicina Psicosomatica*

Il soggetto ospitante *ASL di Bari*



*[Handwritten signature]*

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 6: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 6, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."

Milano, 28-07-2020

Bari, - 3 SET, 2020

Il soggetto promotore *Istituto Riza di Medicina Psicosomatica*

Il soggetto ospitante *ASL di Bari*



*[Handwritten signature]*



